



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 29.01.2024 -

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

TITOLO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 - Convocazione della prima seduta del Consiglio comunale

Art. 4 - Elezione del Presidente

Art. 5 - Funzioni e poteri del Presidente

Art. 6 - Presidenza delle sedute consiliari

Art. 7 - Dimissioni o cessazione della carica di Presidente

Art. 8 - Mozione di revoca del Presidente

TITOLO III - LA FASCIA DEL PRESIDENTE CONSIGLIO

Art. 9 - Distintivo del Presidente

TITOLO IV - ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Art.10 - Nomina dei componenti

TITOLO V - I GRUPPI CONSILIARI

Art.11 - Costituzione dei gruppi consiliari

Art.12 - Conferenza dei Capigruppo

TITOLO VI - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.13 - Costituzione e composizione delle Commissioni

TITOLO VII - ALTRE COMMISSIONI

Art.14 - Commissione speciale e Commissione di inchiesta

Art.15 - Commissione per le pari opportunità

PARTE II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art.16 - Attribuzioni del Consiglio

TITOLO II - AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

Art.17 - Ufficio del Consiglio comunale - Istituzione - Responsabile - Dotazione

TITOLO III - SEDUTE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art.18 - Sedute del Consiglio
- Art.19 - Convocazione del Consiglio
- Art.20 - Elenco degli argomenti dell'ordine del giorno
- Art.21 - Deposito della documentazione
- Art.22 - Sede delle adunanze
- Art.23 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale
- Art.24 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art.25 - Seduta in prima convocazione
- Art.26 - Seduta in seconda convocazione
- Art.27 - Ordine del giorno
- Art.28 - Svolgimento della seduta
- Art.29 - Svolgimento degli interventi e della discussione
- Art.30 - Comportamento dei Consiglieri

TITOLO IV - ADUNANZE

- Art.31 - Comportamento del pubblico
- Art.32 - Adunanze pubbliche
- Art.33 - Adunanze segrete
- Art.34 - Adunanze aperte
- Art.35 - Dichiarazione di voto
- Art.36 - Astensione dalla votazione

TITOLO V - VOTAZIONI

- Art.37 - Modalità generale di voto
- Art.38 - Modalità particolari di voto
- Art.39 - Irregolarità delle votazioni
- Art.40 - Segretario verbalizzante
- Art.41 - Processo verbale

PARTE III - IL CONSIGLIERE COMUNALE

TITOLO I - DIRITTI DI INIZIATIVA

- Art.42 - Proposte di deliberazioni
- Art.43 - Ordini del giorno
- Art.44 - Interrogazioni
- Art.45 - Interpellanze
- Art.46 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Art.47 - Mozioni

Art.48 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art.49 - Fatto personale

Art.50 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

Art.51 - Facoltà di visione degli atti

Art.52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art.53 - Divieto di mandato imperativo

Art.54 - Mozione di sfiducia

TITOLO II - DOVERI DEL CONSIGLIERE

Art.55 - Partecipazione alle adunanze

Art.56 - Doveri di astensione

Art.57 - Responsabilità personale

Art.58 - Pubblicità della situazione patrimoniale

TITOLO III - PERDITA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

Art.59 - Dimissioni

Art.60 - Decadenza

TITOLO IV - ALTRE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE

Art.61 - Consigliere delegato

Art.62 - Funzioni rappresentative del Consigliere

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI

Art.63 - Esecutività delle deliberazioni

PARTE IV - DISPOSIZIONE FINALI

Art.64 - Norme di rinvio

Art.65 - Entrata in vigore

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri, secondo la legge, lo Statuto comunale e il D. Lgs. n. 267/2000 di seguito indicato come T.U.E.L., al fine di assicurare l'ordinato svolgimento e il pieno esercizio da parte dei Consiglieri nell'ambito delle loro attribuzioni.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa vigente, udito il parere del Segretario.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio, il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Una volta adottato l'atto interpretativo della norma sullo stesso non sono ammesse ulteriori eccezioni.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la risoluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta e nei giorni successivi attiva la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La decisione così formata ha validità di prassi interpretativa e costituisce precedente.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 - Convocazione della prima seduta di insediamento del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale nella prima seduta di insediamento compete al Sindaco eletto e deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e tenersi entro 10 giorni dall'avvenuta convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Consigliere anziano sino all'elezione del Presidente del consiglio.

3. Il Consiglio nella prima seduta di insediamento provvede:

- a) alla convalida degli eletti compreso il Sindaco e alle eventuali surroghe;
- b) a ricevere il giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
- c) alla nomina del Presidente del consiglio;
- d) alla comunicazione della composizione della Giunta;
- e) alla nomina della Commissione elettorale comunale;
- f) alla costituzione dei Gruppi consiliari;
- g) altri eventuali argomenti inseriti all'ordine del giorno.

4. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. Ai fini istruttori, gli eletti sottoscrivono una dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili. Si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste o viene sollevata una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000. Alla procedura di surroga si applica comunque la disciplina del comma precedente.

Art. 4 - Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, dopo l'esame delle condizioni degli eletti, il Consiglio si procede all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto a scrutinio palese, per appello nominale, in base alle proposte pervenute da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali all'ufficio del segretario almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio, ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso in cui nessun Consigliere viene eletto con il quorum richiesto al comma 2 si procede a nuova votazione in altra seduta da tenersi entro 10 giorni. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti si intende eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Per la votazione ciascun Consigliere ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.
5. Il Presidente assume la carica appena eletto in conformità della legislazione vigente e dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo i casi di dimissione, decesso o decadenza a seguito di mozione di sfiducia.
6. Le funzioni e i compiti di Presidente incombono sul Consigliere anziano in caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente regolarmente eletto.

Art. 5 - Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale e ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo Statuto comunale.
2. Il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Presidente per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi, su autorizzazione del Segretario, della collaborazione di un dipendente comunale.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite ed in particolare:
 - a) la rappresentanza del Consiglio;
 - b) convoca, eccetto la prima seduta, che è convocata dal Sindaco, il Consiglio comunale e ne presiede e dirige le attività;
 - c) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta;
 - e) riceve la dichiarazione dei singoli Consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo fra quelli emersi dalla consultazione elettorale e/o vogliono costituire gruppo autonomo;

- f) Coordina, d'intesa con i capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale ed assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- g) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio comunale quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto comunale;
- h) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario;
- i) attesta a richiesta dei Consiglieri la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- j) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di Polizia Municipale;
- k) convoca i funzionari del Comune ove è necessaria la partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
- l) convoca il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- m) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
- n) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
- o) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute e propone al Consiglio i provvedimenti conseguenti;
- p) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorra, assicurare agli stessi la collaborazione dell'ufficio di segreteria per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
- q) ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per un'audizione persone esterne al Consiglio stesso quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- r) interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

6. Il Presidente cura e promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta nonché con i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società partecipate e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Nelle sedute pubbliche può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di grave disordine, anche se Consigliere comunale, avvalendosi dell'eventuale intervento della Polizia Municipale.

Art. 7 - Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo del Comune con nota sottoscritta e non necessitano di presa d'atto. Le dimissioni sono efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo e sono irrevocabili.
2. Nella prima riunione successiva utile da convocare comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni al primo punto all'ordine del giorno deve essere iscritto l'argomento "Elezione del Presidente del Consiglio".
3. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico, anche per qualunque altra causa, del Presidente del Consiglio.
4. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono presentate per iscritto al Segretario che ne dà atto nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. L'adunanza può proseguire sotto la presidenza del Consigliere anziano.

Art. 8 - Mozione di revoca del Presidente

1. Il Presidente può essere revocato dall'incarico allorquando almeno 1/3 dei Consiglieri sottoscrivono una mozione, adeguatamente motivata, che necessita dell'approvazione in Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri, con votazione palese e per appello nominale.
2. La mozione di revoca viene messa in discussione non prima dei 20 giorni e, comunque, non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla presentazione.
3. La convocazione del Consiglio comunale in questi casi è riservata al Consigliere anziano il quale presiede la seduta in cui viene posta in discussione la mozione di revoca del Presidente.

4. Le motivazioni per le quali si può giungere a proporre la revoca del Presidente possono derivare da comportamenti non conformi al ruolo esercitato dallo stesso che rendano impossibile o difficile il regolare funzionamento del Consiglio comunale e l'assenza di neutralità del ruolo del Presidente.

TITOLO III - LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 9 - Distintivo del Presidente

1. Il distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia della Municipalità di colore giallo e blu, con frangia dorata, lo stemma della Città di Oria e lo stemma della Repubblica Italiana, da indossare a tracolla sulla spalla destra.
2. L'uso della fascia è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio e in sua impossibilità ad un Consigliere delegato dal Presidente per la partecipazione a specifiche cerimonie.
3. Nell'eventualità in cui il Presidente del Consiglio venga chiamato a rappresentare il Sindaco deve indossare la fascia tricolore.

TITOLO IV - ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE

ART. 10 - Nomina dei componenti

1. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale presieduta dal Sindaco e composta da 2 componenti effettivi e 2 componenti supplenti.
2. Per l'elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo. Vengono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero dei voti. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
3. La Commissione elettorale deve essere rappresentata anche dalla minoranza politica. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
4. L'elezione deve essere effettuata con un'unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede all'elezione dei membri supplenti.

6. La Commissione elettorale rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del Comune e, quindi, non può essere soppressa dall'Ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).

7. La cessazione dalla carica di Consigliere comunale comporta la contestuale cessazione dalla carica di componente dalla Commissione.

8. Compito della Commissione elettorale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e alla nomina degli scrutatori.

9. L'incarico di componente della Commissione elettorale è gratuito.

TITOLO V - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio comunale possono formarsi gruppi consiliari che designano un capogruppo.

2. La formazione dei gruppi, la designazione dei capigruppo e lo svolgimento delle relative attività istituzionali sono disciplinati da apposito "Regolamento per la formazione dei gruppi consiliari, la designazione dei capigruppo, l'attività ed il funzionamento dei gruppi e della Conferenza dei capigruppo".

3. Il capogruppo partecipa alle riunioni della Conferenza dei capigruppo.

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita una Conferenza permanente composta dai capigruppo consiliari con funzioni consultive e propositive sulle questioni più importanti dell'attività amministrativa. Alla Conferenza partecipa anche il Sindaco.

2. La formazione, l'attività e il funzionamento della Conferenza dei capigruppo è disciplinata da apposito Regolamento.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del loro mandato.

TITOLO VI - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 13 - Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Ai sensi dell'Art. 29 del vigente Statuto comunale, sono costituite in seno al Consiglio comunale n. 7 Commissioni permanenti:

Prima Commissione - Affari Generali e tutti gli altri argomenti non rientranti nelle competenze delle altre commissioni.

Seconda Commissione - LL.PP. - Urbanistica - Agricoltura - Ambiente - Territorio - Igiene - Sanità - Verde Pubblico.

Terza Commissione - Pubblica Istruzione - Cultura - Beni Culturali, Storici, Ambientali - Servizi e Politiche Sociali.

Quarta Commissione - Sport - Turismo - Spettacolo - Rapporti con Unione Europea.

Quinta Commissione - Attività Produttive - Industria - Artigianato - Commercio.

Sesta Commissione - Polizia Urbana - Annona - Viabilità - Trasporti.

Settima Commissione - Bilancio - Finanze - Programmazione.

2. Le Commissioni concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio con poteri di iniziativa e funzioni di carattere preparatorio, istruttorio e consultivo sugli atti di competenza del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO VII - ALTRE COMMISSIONI

Art. 14 - Commissione speciale e Commissione di inchiesta

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'art. 32 dello Statuto Comunale istituisce:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare importanza ai fini dell'attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. 1/3 dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta indicandone i motivi.

3. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 15 - Commissione per le pari opportunità

Il Consiglio elegge la Commissione per le pari opportunità con le modalità previste dall'apposito Regolamento.

PARTE II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ha le attribuzioni previste dal TUEL e dallo Statuto comunale.
2. Il Consiglio svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nello Statuto comunale e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria nel rispetto dei principi fissati dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Oltre alle competenze generali svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento regolate dal T.U.E.L.:
 - a) delibera, nella prima adunanza, sull'argomento di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - b) istituisce ed elegge nel suo seno, secondo la previsione statutaria, commissioni con criterio proporzionale e se ne avvale nella sua attività;
 - c) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile;
 - d) delibera la surroga dei Consiglieri.
5. In materia di bilancio il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - a) delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta, il bilancio preventivo e il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio successivo entro il 15 novembre
 - b) delibera, sulla base dello schema di deliberazione della Giunta, dello schema di rendiconto e della relazione dei servizi, il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - c) delibera entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno la variazione al bilancio, fatta eccezione per alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
 - d) effettua, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la verifica generale degli equilibri di bilancio;
 - e) ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, opportunamente motivata, entro i 60 giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine;
 - f) delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari nonchè assume le spese che impegnino i bilanci per

gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo), effettua acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali del Consiglio

g) riconosce i debiti fuori bilancio;

h) delibera le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione e ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti, o variare quelli in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;

i) adotta la deliberazione della garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento;

k) delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.

6. In caso di dissesto il Consiglio adotta le seguenti determinazioni:

a) delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto;

b) revoca, ove sia stato già approvato, il bilancio di previsione per il triennio successivo;

c) individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento;

d) delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e, comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, che determinano gli importi massimi del tributo;

e) individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori;

f) presenta al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione, stabilmente riequilibrato;

g) presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause del diniego.

TITOLO II - AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA CONSIGLIO

Art. 17 Ufficio del Consiglio comunale - istituzione - responsabile - dotazione

1. Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo Statuto comunale, è istituito, l'Ufficio del Consiglio comunale che esercita, a supporto dell'attività di tale organo, le funzioni ed i compiti stabiliti dal presente Regolamento, assegnato al 1^a Settore Affari Generali.
2. Il Presidente del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'Ufficio con funzioni di alta direzione esercitate per assicurare l'adempimento, al miglior libello, dei particolari compiti attribuiti all'Ufficio predetto, che deve garantire il regolare funzionamento del Consiglio comunale ed opera conseguentemente con l'autonomia funzionale ed organizzativa della quale tale organo è dotato.
3. Il Responsabile dell'Ufficio del Consiglio comunale, coincidente con il Responsabile apicale del Settore, può individuare su proposta del Presidente del consiglio comunale tra i dipendenti che risultano in possesso dei necessari requisiti di preparazione, competenza e attitudine, un dipendente preposto alla corretta gestione dell'Ufficio, coadiuvando il Presidente al regolare funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, approva entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere della Conferenza dei capigruppo, il preventivo delle spese relative all'attività del Consiglio comunale e al funzionamento dell'Ufficio allo stesso preposto.
5. L'Ufficio è dotato dei servizi e delle attrezzature necessarie per assicurare efficacemente le funzioni di supporto del Consiglio comunale per la comunicazione con sistemi informatici, telematici, elettronici con gli uffici, con i Consiglieri che lo richiedono e con altri comuni ed enti pubblici. A tal fine è autorizzato l'accesso ad internet per acquisire atti parlamentari e documentazioni degli uffici statali e pubblici.
6. Il Responsabile dell'ufficio secondo le direttive del Presidente provvede;
 - a) agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale;
 - b) alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio ricevuti dal Segretario;
 - c) all'assistenza ai singoli Consiglieri per superare eventuali difficoltà verificatesi nell'esercizio del loro mandato;
 - d) a rilasciare ai componenti del Consiglio che sono lavoratori/dipendenti le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti conservandone copia

firmata dall'interessato insieme ad eventuali certificazioni sostitutive dallo stesso rilasciate relative ai tempi di accesso o di rientro al luogo di lavoro;

e) ad emettere, ottenuto il visto, i mandati di pagamento, trasmettendoli per le registrazioni contabili all'Ufficio di ragioneria corredati della documentazione;

f) alla liquidazione dell'indennità di funzione al Presidente e alla determinazione mensile dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti tenendo conto della durata delle stesse;

g) alla emissione del mandato di pagamento dell'importo lordo e dell'ordinativo d'incasso delle ritenute fiscali trasmettendoli alla Ragioneria;

h) alla liquidazione mensile, in base all'attestazione resa dall'interessato ed acquisita in atti, dei rimborsi delle spese di viaggio per l'accesso dall'abitazione o sede di lavoro al Comune per partecipare alle adunanze del Consiglio, Conferenze dei capigruppo, Commissioni consiliari permanenti e per gli altri impegni connessi alle cariche ricoperte, alla emissione dei relativi documenti contabili trasmettendoli alla Ragioneria;

i) a predisporre le autorizzazioni del Presidente per le missioni dei Consiglieri fuori della sede del Comune ed i rendiconti delle spese sostenute direttamente dal Presidente per attività relative ai lavori del Consiglio. Effettuando, a richiesta degli interessati, l'anticipazione prevista dalla legge e disponendo al rientro in sede, in base alla documentazione prodotta, la liquidazione di quanto dovuto, il recupero di quanto anticipato ed emettendo i relativi documenti contabili da trasmettere alla Ragioneria.

TITOLO III - SEDUTE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 18 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Le sedute straordinarie hanno luogo su richiesta della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in seduta straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente.
5. Il Consiglio Comunale è convocato di urgenza, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, quando l'urgenza è determinata da motivi rilevanti ed

indilazionabili e venga assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente convoca il Consiglio comunale con avviso scritto da notificare **al domicilio eletto ovvero in alternativa a quello digitale** dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sedute straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; prima/seconda convocazione; ordinaria/straordinaria, urgente, pubblica/segreta della seduta; il soggetto ad iniziativa del quale il Consiglio è convocato; l'elenco degli argomenti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca.
4. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli argomenti da trattare.
5. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiarare di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ai Consiglieri che non dispongono di un indirizzo PEC, l'Ente fornisce una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.
7. Se un Consigliere ha la residenza in altro Comune, deve eleggere il domicilio nel Comune di Oria.
8. La pubblicità della convocazione del Consiglio comunale avviene mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente nonché attraverso affissione di avvisi murali.

Art. 20 - Elenco degli argomenti dell'ordine del giorno

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno scritti nel seguente modo:
 - a) lettura del verbale della seduta precedente;
 - b) mozioni/interrogazioni dei Consiglieri comunali;

- c) proposte di deliberazione relative al riconoscimento di debito fuori bilancio;
- d) comunicazioni del Sindaco o del Presidente del Consiglio;
- e) argomenti stabiliti dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dalla Giunta;
- g) argomenti richiesti dai Consiglieri;
- e) varie ed eventuali.

Art. 21 - Deposito della documentazione

1. La documentazione relativa agli argomenti da trattare viene essere messa a disposizione dei Consiglieri presso i locali comunali indicati nell'avviso almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie o almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie.
2. Nel caso di eccezionale urgenza la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 12 ore precedenti l'orario fissato per la seduta. Gli stessi sono trasmessi, come modalità ordinaria, a mezzo PEC all'indirizzo indicato dai Consiglieri, salvo impedimenti tecnici derivanti dalla natura degli atti da inviare, e in modalità residuale con invio cartaceo su preventiva richiesta.
3. I Consiglieri posso prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
4. I responsabili dei servizi del Comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
5. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 22 - Sede delle adunanze

Le sedute del Consiglio comunale, di norma, si svolgono nell'apposita sala consiliare del Palazzo Municipale.

Art. 23 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. La bandiera italiana assume la prima posizione a destra (a sinistra per chi guarda) con accanto la bandiera europea.
2. La bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea sono obbligatoriamente esposte:
 - a) durante le consultazioni elettorali all'esterno dei seggi elettorali;

- b) In occasione delle sedute consiliari all'esterno della sede in cui il Consiglio comunale si tiene;
 - c) In occasioni di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale, previa espressa disposizione o autorizzazione governativa.
3. Ove siano disponibili 3 pennoni fissi e le bandiere da esporre siano 2 è lasciato libero il pennone centrale.
4. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta con all'estremità superiore 2 strisce di velo nero.
5. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dichitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso. Non possono applicarsi figure scritte o lettere di alcun tipo nè su di esse e nè sul pennone che le reca.

Art. 24 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. I Consiglieri che non intervengono senza alcuna giustificazione per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con le modalità previste dalla legge e dall'apposito Regolamento del Consiglio.

Art. 25 - Seduta in prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, ed entro un'ora da quella fissata per l'adunanza, non intervengono almeno la metà dei componenti in carica.
2. Alla seduta di seconda convocazione che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 26 - Seduta in seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non si è tenuta per mancanza del numero legale oppure, sebbene dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare durante l'adunanza il numero legale.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione di norma è indicato nell'avviso di prima convocazione. Nel caso in cui il giorno di seconda convocazione è mancante, deve essere recapitato ai Consiglieri l'avviso nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19 del presente Regolamento.
3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui l'adunanza venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 27 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e a ciascun Consigliere.
2. Quando il Consiglio viene riunito a richiesta di 1/5 dei Consiglieri le questioni da essi proposte vengono iscritte subito dopo quelle del Presidente dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione dei punti all'ordine del giorno può essere effettuata dal Presidente oppure dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su richiesta del Sindaco o di un gruppo consiliare.
1. I verbali vengono approvati per alzata di mano senza alcuna deliberazione.
2. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 28 - Svolgimento della seduta

1. Accertata la validità della seduta, su disposizione del Presidente del Consiglio, viene eseguito in aula l'Inno Nazionale della Repubblica Italiana. I presenti in aula si alzeranno in piedi, fermi sulla posizione di attenti. Se si vorrà manifestare la propria devozione all'Inno Nazionale ed a ciò che esso simboleggia potrà essere portata la mano destra sul cuore durante l'esecuzione.
2. Accertata la sussistenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali della seduta precedente. Su tale punto i Consiglieri non possono

aprire la discussione ma solo far mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento per fatti personali.

3. Il Presidente dà inizio all'esame e alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo la progressione numerica.

4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, su richiesta del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza dei voti.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritta all'ordine del giorno.

6. Non esaurendosi la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, ma è sufficiente che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme indicate dall'art. 19 del presente Regolamento.

7. In qualsiasi momento nel corso della discussione sui singoli argomenti, e prima delle votazioni, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere, purchè presente in aula sino al termine della verifica.

8. Il Presidente ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei componenti in carico al Consiglio. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione il Presidente toglie la seduta.

Art. 29 - Svolgimento degli interventi e della discussione

1. La durata complessiva da dedicare a ciascun punto dell'ordine del giorno non può eccedere i 30 minuti, salvo comprovate esigenze dettate dalla complessità dell'argomento da trattare.

2. I Consiglieri si prenotano per prendere la parola prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni per un tempo massimo di intervento di 10 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Presidente può consentire il superamento del limite dei 10 minuti informando il Consiglio prima della discussione. Al fine di verificare il rispetto della tempistica degli interventi il Presidente può avvalersi del supporto di apposita strumentazione elettronica segnatempo (timer).

4. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
5. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dando comunicazione al Presidente, ma non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento eccetto che per brevi repliche, dichiarazioni di voto e/o per fatto personale.
6. Il Presidente prima di dichiarare chiusa la discussione è tenuto a dare la parola al Sindaco e/o al relatore per la replica conclusiva sull'ordine del giorno. Dopo la replica conclusiva non è consentito a nessuno prendere la parola.
7. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno devono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 minuti.
8. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente illustrando la proposta anche a mezzo di relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
9. La discussione generale precede la discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente la facoltà di parlare.
10. Nessun Consigliere può prendere la parola più di 2 volte sullo stesso argomento: La prima volta per esprimere il proprio pensiero e la seconda volta per replicare. Il Consigliere può intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.
11. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.
12. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, ma non in fase di dichiarazione di voto, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta e sono messi a votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.
13. Il Presidente può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della Commissione consiliare le proposte di emendamento presentate.

Art. 30 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni

o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivolte, il Presidente gli interdice la parola.

3. Se il Consigliere a cui è stata interdetta la parola persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri o offende il prestigio delle Pubbliche Istituzioni, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

4. In caso di reiterata turbativa che impedisce il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

5. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, come previsto nel precedente comma 4, il Presidente può disporre l'espulsione anche avvalendosi della Polizia Municipale e/o delle forze dell'ordine.

6. Nell'ipotesi di tumulto in aula il Presidente può sospendere la discussione o se lo ritiene opportuno sciogliere la seduta.

Art. 31 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, della Polizia Municipale.

4. La forza pubblica può intervenire in aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione e lascia l'aula. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà

riconvocato, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

TITOLO IV - ADUNANZE

Art. 32 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Le adunanze del Consiglio, salvo quelle segrete, sono integralmente audio-videoregistrate ed i relativi filmati, trasmessi in diretta streaming, sono riproducibili in qualsiasi momento e archiviati in specifico portale web.
3. Per la disciplina del servizio di ripresa in streaming delle riunioni del Consiglio comunale si rinvia ad apposito Regolamento.
4. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio, che non sia autorizzata dal Presidente, può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta, del Segretario e del personale addetto all'assistenza alle sedute consiliari.
6. Il Presidente, sentito il Sindaco, può invitare soggetti estranei al Comune ad intervenire a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del Consiglio. In caso di dissenso espresso da almeno un Consigliere decide il Consiglio a maggioranza.

Art. 33 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e comportamenti di persone il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiudere immediatamente la discussione senza ulteriori valutazioni.
4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può passare dalla seduta pubblica a quella segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, i componenti della Giunta, il Segretario e i dipendenti indicati dal Presidente vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 34 - Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza «aperta» del Consiglio nella sua sede abituale o anche in altri luoghi idonei.
2. L'adunanza ha carattere straordinario e, oltre ai Consiglieri, possono partecipare Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, organismi di partecipazione popolare, associazioni sociali, politiche, sindacali ed economiche e gruppi di cittadini organizzati interessati ai temi da discutere.
3. In tale particolare adunanza il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio e informando i Capigruppo, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che illustrino al Consiglio gli orientamenti degli enti, delle parti sociali rappresentate e dei cittadini che portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze.
4. Durante l'adunanza «aperta» del Consiglio non può essere adottata deliberazione che comporti impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 35 - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.
2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto in 5 minuti.
3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Art. 36 - Astensione dalla votazione

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 comma 2 T.U.E.L.)

2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario.

TITOLO V - VOTAZIONI

Art. 37 - Modalità generale di voto

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale è validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo per quelle materie e in quei casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano tra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta, coloro i quali si astengono.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per quanto riguarda i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, se 1/5 dei Consiglieri assegnati chiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte su cui è stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Art. 38 - Modalità particolari di voto

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano. E' data facoltà al Presidente di assumere iniziative utili a dotare il Consiglio di dispositivi per esercitare il voto elettronico.

2. Il Presidente del consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita, infine, i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova una sola volta se questa viene richiesta anche da un solo consigliere purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.
6. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
7. Il Consiglio comunale procede a votazione segreta:
 - a) per le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa le qualità e le capacità di determinate persone con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano espressamente la votazione palese;
 - b) per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
- 8) La votazione a scrutinio segreto può aver luogo per mezzo di schede con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Art. 39 - Irregolarità delle votazioni

1. Il Presidente, quando si verificano irregolarità nella votazione, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze e decidere di annullare la votazione e disponendo l'immediata votazione.

Art. 40 - Segretario verbalizzante

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali.
2. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vice segretario nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
3. Nel caso in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala delle adunanze sarà sostituito dal vice segretario o altro funzionario incaricato dal Presidente.
4. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere, se richiesto, il proprio parere sulle questioni in discussione.

Art. 41 - Processo verbale

1. Il processo verbale redatto dal Segretario o dal vice segretario in caso di sua assenza o impedimento, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dove si tiene la seduta;
 - b) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Presidente del Consiglio (tranne nel caso della prima seduta di insediamento del Consiglio comunale), con inviti scritti notificati al domicilio dei Consiglieri;
 - c) la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - d) se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - e) se la seduta sia pubblica o segreta;
 - f) i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - g) la qualità di chi assume la presidenza;
 - h) il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì, ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta;
3. Il verbale è approvato dal Consiglio nella riunione successiva in apertura di seduta.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

PARTE III - IL CONSIGLIERE COMUNALE

TITOLO I - DIRITTI DI INIZIATIVA

Art. 42 - Proposte di deliberazione

1. Spetta a ciascun Consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario che esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

4. Il Presidente iscrive la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio indicando l'oggetto ed il Consigliere proponente.

Art. 43 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta a ciascun Consigliere comunale
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda da 1/5 dei Consiglieri le questioni da essi proposte vengono iscritte subito dopo quelle del Presidente, Sindaco e della Giunta.

Art. 44 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco, o altro componente della Giunta, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente qualora vengano presentate in Consiglio comunale.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta risposta scritta il Sindaco risponde immediatamente o nella prima seduta utile di Consiglio.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione.

Art. 45 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde immediatamente o nella prima seduta utile da tenersi entro 30 giorni.
3. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Alle dichiarazioni rese dal Sindaco l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, per un tempo non superiore a 5 minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

5. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
6. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.
7. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione per provocare il voto del Consiglio sull'argomento.

Art. 46 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.

Art. 47 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno 1/5 di Consiglieri è volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciato.
3. La mozione viene trattata all'inizio della seduta successiva alla presentazione e comunque entro 20 giorni.
4. La mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo massimo di 10 minuti.
5. Nella discussione possono intervenire per un massimo di 10 minuti un Consigliere per ogni gruppo e il Sindaco.
6. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto a replicare in un tempo massimo di 5 minuti.
7. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 48 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta.
2. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Può prendere la parola, dopo il Consigliere proponente della questione, un solo Consigliere contro e un solo Consigliere a favore.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 49 - Fatto personale

1. Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso il Consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il fatto personale e il Presidente del Consiglio decide se lo stesso sussista o meno. Se il Presidente non lo ravvisi, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.
2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, dalle Istituzioni, aziende speciali, consorzi, società ed altri organismi ed enti ai quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al Dirigente del settore che detiene il documento originale e ne garantisce l'accesso con la massima sollecitudine.
3. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
4. il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio, qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti da parte del Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, di definire d'intesa i tempi e le modalità di esercizio.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 51 - Facoltà di visione degli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento del servizio di supporto all'attività del Consiglio, le deliberazioni adottate dalla Giunta, che vengono inviate in elenco ai Capigruppo.
2. Le richieste di visione, anche in forma orale, sono evase, di norma, in via immediata e comunque entro 24 ore.

Art. 52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U.E.L.
2. Ai Consiglieri è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dal T.U.E.L. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. I Consiglieri formalmente e autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate secondo quanto stabilito dalla legge e dal vigente regolamento in materia.

Art. 53 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 54 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta degli indirizzi generali di governo o ad una proposta del Sindaco non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della legge vigente (art. 53 ter dello Statuto comunale).

TITOLO II - DOVERI DEL CONSIGLIERE

Art. 55 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala consiliare, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 56 - Dovere di astensione

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti sino al quarto grado o affini.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti sino al quarto grado o affini.

Art. 57 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, provvede alla liquidazione del rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri, dagli Assessori e dal Sindaco, che abbiano dovuto affrontare, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, procedimenti civili o penali, qualora si dimostri in sede processuale e con provvedimento definitivo, l'infondatezza dell'azione promossa nei loro confronti.

Art. 58 - Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale e le spese sostenute nonché le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei Consiglieri sono disciplinate da apposito Regolamento ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO III - PERDITA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

Art. 59 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente per iscritto al Presidente che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni non possono essere sottoposte a condizioni o a termini, se apposti sono nulli.
3. Le dimissioni da Consigliere possono essere presentate da altra persona. In quest'ultimo caso la nota delle dimissioni dovrà contenere l'attribuzione della delega conferita con atto pubblico al presentatore delle dimissioni del Consigliere interessato.
4. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Qualora nella nota siano espresse motivazioni di ordine politico la medesima viene letta al Consiglio nella sua prima adunanza.
5. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
6. La surrogazione, adottata dal Consiglio, avviene entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 60 - Decadenza

1. Le cause di decadenza del Consigliere dalla carica sono regolate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri che non intervengano alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale con apposita procedura prevista dall'art. 24, comma 4 dello Statuto comunale.

TITOLO IV - ALTRE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE

Art. 61 - Consigliere delegato

Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono ed in casi eccezionali, per materie definite e per un periodo di tempo limitato, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività purchè non contrastino con particolari disposizioni di legge (art. 56, comma 6, Statuto comunale).

Art. 62 - Funzioni rappresentative del consigliere

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Conferenza dei capigruppo.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI

Art. 63 - Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale diventano esecutive dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione all'Albo pretorio. In casi di urgenza le delibere vengono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso e separato della maggioranza dei Consiglieri (art. 134 comma 4 T.U.E.L.).
2. Il Comune dispone di un Albo Pretorio digitale per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.

Art. 65 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrano in vigore nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui viene approvato.